



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E
SERVIZI)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123 Istituito
in Italia



Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma



Tel +39 06.83393207



<https://www.fondofonte.it/contatti/>



www.fondofonte.it

REGOLAMENTO PER IL REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Con il presente regolamento il Fondo Pensione Fon.Te. da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 252/05, ed all'art. 13, comma 5, dello Statuto sociale, in materia di reintegro delle somme percepite a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 2 – REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

2.1 – E' fatta salva la facoltà dell'aderente che abbia percepito una somma a titolo di anticipazione di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'anticipazione stessa, effettuando versamenti a titolo di reintegro.

2.2 - Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento.

2.3. – Il reintegro può essere effettuato con modalità *una tantum*, anche mediante contribuzioni eccedenti il *plafond* annuo di deducibilità di cui all'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 252/05, pari a 5.164,57 euro.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI REINTEGRO DELLE SOMME ANTICIPATE

3.1 – Il lavoratore aderente che intenda effettuare i versamenti *una tantum* di cui al precedente art. 2.3 dovrà far pervenire al Fondo Pensione apposita comunicazione in tal senso.

3.2 – Per adempiere alla formalità di cui al comma che precede, sarà necessario compilare l'apposito modulo "*Reintegro delle somme anticipate*" (Allegato A al presente Regolamento), reperibile sul sito del Fondo Pensione Fon.Te. – www.fondofonte.it; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento eseguito, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla propria posizione individuale.

3.3 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un

bonifico bancario intestato a “Fon.Te. - Fondo Pensione complementare a contribuzione definita per i dipendenti da aziende del Terziario (Commercio, Turismo e Servizi)”, ubicato presso **BNP PARIBAS SA – Succursale Italia, con sede in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - IT 51 H 03479 01600 000802621600.**

3.4 – Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale “*Reintegro delle somme anticipate*”, seguita dal codice fiscale dell’aderente.

3.5 – Il modulo di cui al precedente comma 2 ed una copia dell’ordine di bonifico effettuato dovranno pervenire presso il Fondo Pensione entro il giorno 20 del mese di riferimento. In caso di mancato rispetto del termine indicato, l’investimento delle somme reintegrate potrà aver luogo dal mese immediatamente successivo.

ARTICOLO 4 – IMPUTAZIONE DELLE SOMME REINTEGRATE

4.1 - Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell’aderente esistente al momento della percezione dell’anticipazione, ovvero *pro quota* alle componenti “se esistenti” al momento dell’erogazione.

ARTICOLO 5 – REGIME FISCALE DELLE SOMME REINTEGRATE

5.1 - I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto ai sensi dell’art. 8, comma 4. del D. Lgs. 252/05.

5.2 - Sulle somme eccedenti il suddetto limite è riconosciuto all’iscritto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

5.3 - Il beneficio fiscale di cui al precedente comma, si applica a valere sulle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.